

EMERGENZA COVID-19
EPIDEMIA CORONAVIRUS E RACCOLTA DEI DATI PERSONALI
NEL CONTESTO EMERGENZIALE: FACCIAMO IL PUNTO.

A cura dell'avv. Claudia Iacobino.

Sì alle misure eccezionali per far fronte all'emergenza coronavirus, purché siano proporzionate e limitate nel tempo - Antonello Soro, Garante privacy, 17/03/2020.

1. Provvedimento del 02 marzo 2020 del Garante per la Protezione dei personali.

Con il provvedimento del 02 marzo 2020, nelle more di indicazioni specifiche provenienti dal Ministero della Salute e delle autorità competenti, **il Garante ha invitato le imprese ad non adottare iniziative arbitrarie** che prevedessero la raccolta “sistematica e generalizzata” di informazioni circa la presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e della sua cerchia di contatti, anche attraverso specifiche richieste rivolte al singolo lavoratore ovvero attraverso altri metodi di indagine non autorizzate. Allo stesso modo, il Garante ha invitato esplicitamente a **non acquisire autodichiarazioni** da parte di lavoratori e terzi, in ordine all'assenza di sintomi influenzali o riguardanti altre vicende relative alla sua vita privata.

2. Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020 del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero della salute, con l'intesa dei sindacati e Confindustria.

Il Protocollo del 14 marzo 2020 contiene linee guida per agevolare le società nell'adozione di protocolli aziendali per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro, nel rispetto della privacy di terzi e dipendenti.

La prosecuzione delle attività produttive può, infatti, avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino alle persone che lavorano adeguati livelli di protezione. A tal fine:

- **L'azienda**, attraverso le modalità più idonee ed efficaci, **informa tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda** (inclusi fornitori esterni e aziende in appalto) circa le disposizioni delle Autorità, **consegnando e/o affiggendo** all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali aziendali, **appositi dépliant informativi, contenenti le seguenti informazioni:**
 - l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre (oltre 37.5°) o altri sintomi influenzali e di chiamare il proprio medico di famiglia e l'autorità sanitaria
 - la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere in azienda e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo;
 - mantenere la distanza di sicurezza, osservare le regole di igiene delle mani e tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
 - l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante l'espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere a distanza adeguata dai presenti.

- **Con riferimento ai fornitori esterni e aziende in appalto**, la società dovrà:
 - consegnare i dépliant informativi;
 - stabilire procedure di ingresso, transito e uscita;

- invitare gli autisti a restare a bordo del mezzo;
 - vietare l'ingresso ai servizi igienici a soggetti diversi dai propri dipendenti;
 - obbligo di sottostare alla distanza interpersonale stabilita nella misura di almeno un metro;
 - obbligo di sottostare alle regole e ai protocolli di sicurezza suggeriti dalle autorità per la prevenzione del contagio.
- **Il rilevamento della temperatura corporea è consentito per l'adempimento di un obbligo di legge** (art. 1., lett. 7 lett. D DPCM 11 MARZO 2020) purché il rilevamento venga preceduto da trasmissione di apposita informativa (che può essere resa in forma semplificata o oralmente) e il dato non venga conservato (ove non sia finalizzato a documentare l'impedimento di accesso in azienda). Si fa presente che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, **deve avvenire ai sensi della disciplina privacy vigente**, avendo cura di raccogliere solo dati pertinenti, necessari e adeguati a prevenire il contagio.
 - **È consentita l'acquisizione di una dichiarazione attestante la non provenienza dalle zone a rischio epidemiologico e l'assenza di contatti, negli ultimi 14 giorni, con soggetti risultati positivi al COVID-19**, purché sia trasmessa apposita informativa e il dato non venga conservato. Il rilascio della dichiarazione costituisce un trattamento dati e, pertanto, occorrerà rispettare le normative vigenti in materia.

3. Intervento dell'European Data Protection Board del 16 marzo 2020.

Con intervento del 16 marzo, l'EDPB ha specificato che le misure adottate dai Paesi membri finalizzate al contenimento del contagio implicano (inevitabilmente) il trattamento di dati personali. Tale trattamento dovrà fondarsi su basi giuridiche diverse dal consenso dell'Interessato.

Reg. UE 679/2016 (GDPR) è provvedimento di ampio respiro, la cui le cui regole si applicano al trattamento dei dati personali anche in contesto eccezionali ed emergenziale, come quello relativo alla diffusione del COVID-19. In effetti, il GDPR contempla i presupposti giuridici per consentire ai datori di lavoro e alle autorità sanitarie competenti di trattare i dati personali nel contesto di epidemie, senza la necessità di ottenere il consenso dell'interessato. Ciò si applica ad esempio quando il trattamento dei dati personali è necessario per i datori di lavoro per motivi di interesse pubblico nel settore della salute pubblica o per proteggere interessi vitali (articoli 6 e 9 del GDPR) o per ottemperare a un altro obbligo legale.

Prontuario per il datore di lavoro:

- 1) Adempimenti necessari:
 - adottare le misure e i protocolli di sicurezza imposti e raccomandati dalle Autorità competenti;
 - fornire l'informativa ai dipendenti e ai terzi e affiggere cartelli informativi circa il rispetto degli standard di sicurezza e il divieto di ingresso in azienda in presenza di fattori di rischio;
 - effettuare un Data Protection Impact Assesment (DPIA) in caso di trattamento di dati sanitari;
 - nominare un soggetto referente che trasmetta le informazioni e i protocolli ai dipendenti e funga da punto di contatto tra la società, medici e strutture sanitarie.
 -
- 2) Qualora il datore di lavoro riscontri un caso di presunta positività al Covid-19 fra i propri dipendenti (ad es. il dipendente è entrato in contatto negli ultimi 40 giorni con un soggetto terzo risultato positivo al Covid-19):

- dovrà invitare il dipendente a mettersi in auto – quarantena;
- dovrà individuare il personale dipendente con cui il soggetto è entrato in contatto, invitandoli all'autoisolamento;
- Non dovrà comunicare, in nessun caso, il nominativo del dipendente che potrebbe aver contratto il virus.

3) Qualora il datore di lavoro riscontri un caso di positività al Covid-19 fra i propri dipendenti:

- Il datore di lavoro e il medico della società dovranno immediatamente contattare le autorità competenti e comunicare il nominativo del lavoratore trovato positivo al Covid-19, e l'elenco di tutti i soggetti entrati in contatto con quest'ultimo;
- dovrà comunicare ai propri dipendenti della presenza di un caso positivo all'interno della società ma **non potrà** comunicare al personale il nominativo del dipendente affetto da Coronavirus;
- dovrà rendere note le misure di sicurezza adottate;
- dovrà aggiornare prontamente il registro dei trattamenti aggiornandolo con le nuove attività di trattamento connesse alla gestione dell'emergenza epidemiologica.

Avv. Claudia Iacobino e Avv. Enrico Maggiore

Per ulteriori aggiornamenti, consultare il sito: www.consulenza-impresa.it

Per approfondire la tematica contattare: c.iacobino@consulenza-impresa.it - e.maggiore@consulenza-impresa.it